



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 63 DEL 11/11/2024

**OGGETTO: Utilizzo congiunto di personale tra i Comuni di Sestola e Montecreto.
Approvazione schema di convenzione.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **11:30** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 – BALLOTTI GIUSEPPE	P in video	
2 – ROCCHI LUCA	P in video	
3 – PAGLIAI CARLOTTA	P in video	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BALLOTTI GIUSEPPE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a seguito del collocamento in maternità dell'Ing. Alessia Bagatti, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, il Comune di Montecreto si trova sprovvisto di personale che possa occuparsi dell'attività riguardante l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia;
- a seguito dell'assenza prolungata del dipendente Loris Battistini, assegnato all'Ufficio anagrafe e stato civile, il Comune di Sestola si trova sprovvisto di personale che possa occuparsi dell'attività dell'Ufficio;
- alla luce della necessità di assicurare il normale funzionamento dell'attività dei rispettivi Enti nei due Uffici, i Sindaci dei due Comuni interessati hanno concordato di addivenire a un utilizzo congiunto di 2 dipendenti (uno per ciascun Ente);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore (.....);*

- nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. “scavalco condiviso” nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 7° del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58° - bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);

- l'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

- tramite la convenzione di cui all'art. 23 del predetto C.C.N.L., sono garantiti i principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del D.L.gs. 30/03/2001 n. 165 e s.;

- la parziale riduzione della prestazione lavorativa dei lavoratori non compromette la funzionalità del Servizio;

- i dipendenti in oggetto, per le vie brevi, hanno fornito il proprio assenso all'utilizzo congiunto da parte degli Enti interessati;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente proposta, condiviso con il suddetto Comune, che prevede in particolare:

- Durata: 11.11.2024 – 31.12.2024;

- Modalità di utilizzo congiunto dei dipendenti: redistribuzione dell'orario settimanale dei dipendenti:
Augusto Pancani, che effettuerà la sua prestazione lavorativa presso il Comune di Montecreto nella giornata di martedì per complessive 3 ore, nel pomeriggio;
Alessandra Cioni, che effettuerà la sua prestazione lavorativa presso il Comune di Sestola nella giornata di giovedì per complessive 6 ore, per 3 giovedì;
- Ripartizione degli oneri finanziari: in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative;

Ritenuto di attivare, per le considerazioni sopra esposte, lo "scavalco condiviso" dei dipendenti Augusto Pancani e Alessandra Cioni previa stipula di apposita convenzione, in un'ottica di collaborazione tra Enti Locali e di arricchimento delle competenze professionali del personale coinvolto;

Richiamati:

- La delibera di giunta comunale nr. 56 del 09/09/2023 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2024/2026: approvazione e presentazione al Consiglio Comunale;
- La delibera di consiglio comunale nr. 39 del 21/12/2023 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii";
- La delibera di giunta comunale nr. 4 del 29/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile, attestante la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, nonché la regolarità contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per appello nominale e riscontro audio/video;

DELIBERA

1 - DI APPROVARE l'allegata convenzione tra i Comuni di Sestola e Montecreto per l'utilizzo congiunto di personale (art. 23 del ccnl sottoscritto in data 16/11/2022 ed art 1, comma 124° della legge n.145/2018), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 - DI DARE MANDATO al Sindaco della sua sottoscrizione e al Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile di tutti gli adempimenti successivi;

3 - DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale e riscontro audio/video, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Leg.vo 267/00, stante l'urgenza di provvedere.

Schema di convenzione tra i Comuni di Sestola e Montecreto per l'utilizzo congiunto di personale (art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 ed art 1, comma 124° della legge n.145/2018).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Sestola rappresentato dal Sig. Fabio Magnani, nella qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n.

_____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Montecreto rappresentato dal Geom. Giuseppe Ballotti, nella qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- Nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 7° del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58° - bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);
- L'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse,
- Ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore; • Tramite la convenzione di cui all'art. 23 del predetto C.C.N.L., sono garantiti i principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del D.L.gs. 30/03/2001 n. 165 e s.;

PRESO ATTO delle interlocuzioni intercorse tra i Sindaci e delle necessità reciprocamente espresse in termini di carenza di personale, rispettivamente presso l'Ufficio Tecnico nel Comune di Montecreto e presso l'Ufficio Anagrafe nel Comune di Sestola;

Tutto ciò premesso, tra i sottoscrittenti il presente atto, nella loro spiegata qualità, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 e dell'art.1, comma 124° della già citata legge n. 145//2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato, nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione.

Art. 3 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto (condiviso) da parte dei Comuni di Sestola e di Montecreto, dei dipendenti comunali di ruolo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato:

- Geom. Augusto Pancani del Comune di Sestola, nato a il (CF:), Area Istruttori;
 - Sig.ra Alessandra Cioni del Comune di Montecreto, nata a il CF, Area Istruttori;
- con le modalità di utilizzo di cui al successivo punto 5.

Art. 4 Durata e recesso della convenzione

La presente convenzione decorre dall'11 novembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. La presente convenzione potrà, altresì, cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti. Gli effetti della presente convenzione potranno, altresì, cessare in qualsiasi momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, da far valere, previo preavviso di almeno dieci giorni, mediante esercizio della facoltà di recesso unilaterale produttivo di piena efficacia giuridica dal momento in cui è posto a conoscenza dell'altro Ente. La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambi i Comuni. In tale ipotesi, la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Art. 5 Modalità di utilizzo congiunto della dipendente

Quale conseguenza della presente convenzione e sulla base delle intese intercorse tra gli Enti utilizzatori, l'orario settimanale di lavoro dei due dipendenti viene rimodulato per contemplare quanto segue:

- Augusto Pancani effettua la sua prestazione lavorativa presso il Comune di Montecreto per tre ore pomeridiane nella giornata del martedì;
- Alessandra Cioni effettua la sua prestazione lavorativa presso il Comune di Sestola per sei ore nella giornata di giovedì, per tre giovedì nell'arco di durata della convenzione, secondo accordi tra i Responsabili;

La struttura dei giorni e degli orari di presenza settimanale presso i due Comuni come sopra definiti potrà, comunque, subire possibili ed ulteriori variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale tra i due Comuni, nel rispetto del debito orario settimanale dovuto, dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

Art. 6 Gestione del personale

Il rapporto di lavoro del dipendente Augusto Pancani utilizzato a tempo parziale ed oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Sestola, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Montecreto quale Ente utilizzatore.

Il rapporto di lavoro della dipendente Alessandra Cioni utilizzata a tempo parziale ed oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Montecreto, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Sestola quale Ente utilizzatore.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. La gestione delle assenze nei giorni nei quali il dipendente è utilizzato dal Comune utilizzatore è effettuata dall'Ente medesimo, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune titolare del rapporto, le assenze per malattia e per cause analoghe. Parimenti, nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dai dipendenti da fruire nei giorni in cui è stabilito la stessa prestì servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.

Il Comune titolare del rapporto provvederà, in ogni caso, ad informare il Comune utilizzatore dell'applicazione di detti istituti. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nel

caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Ente utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

L' utilizzo del lavoratore da parte di entrambi gli Enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 7 Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante ai dipendenti utilizzati congiuntamente dal Comune di Sestola e dal Comune di Montecreto, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative.

Il trattamento economico fondamentale, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, determinati con riferimento alla categoria di inquadramento dei dipendenti, sarà erogato in via anticipata dal Comune titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune utilizzatore.

L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo.

Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel periodo successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto.

L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale perché soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2° ultimo periodo della legge n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato, l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due Enti.

Art. 8 Buoni pasto

Al dipendente spettano i buoni pasto maturati presso i due Enti secondo le rispettive discipline regolamentari.

I buoni pasto saranno erogati direttamente, per quanto di competenza, sia dal Comune titolare del rapporto di lavoro sia dal Comune utilizzatore.

Art. 9 Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2° del D.L.gs. n. 165/2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 10 Forme di consultazione tra gli Enti

I Comuni convenzionati attivano forme di informazione e di consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzarne l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art.11 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia di personale degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BALLOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 13/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI